

**QUESTIONI DI MAGGIORE EVIDENZA ALL'ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE
NELL'UDIENZA PUBBLICA E CAMERA DI CONSIGLIO DEL MESE DI SETTEMBRE 2017⁽¹⁾**

Aggiornamento del 18 settembre 2017

Udienza pubblica 26 settembre 2017

Attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA. Inapplicabilità delle garanzie difensive previste per gli accertamenti tecnici non ripetibili.

(R. O. 16/2017)

La Corte di assise d'appello di Roma sottopone alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 360 del codice di procedura penale relativa alla mancata estensione delle garanzie difensive per gli accertamenti tecnici non ripetibili, approntate da detta norma, anche alle attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA. Secondo il giudice rimettente l'esclusione del diritto dell'indagato del reato di interloquire, secondo le procedure previste dalla disposizione censurata, sul rispetto dei protocolli tecnici attinenti la ricerca e l'asportazione delle tracce di materiale biologico contrasterebbe con il diritto di difesa, nonché con il principio della formazione della prova nel contraddittorio delle parti.

Norma censurata

Codice di procedura penale

Art. 360. Accertamenti tecnici non ripetibili.

1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.
3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio [c.p.p. 392], il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.
5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.

Udienza pubblica 26 settembre 2017

Elezioni. Sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale a seguito di condanna non definitiva.

⁽¹⁾ Gli atti di promovimento richiamati sono riportati sul sito www.cortecostituzionale.it

(R. O. 21/2017)

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 22 luglio 2016, solleva due questioni di legittimità costituzionale concernenti il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190). La prima censura riguarda l'articolo 8, comma 1, lett. a), del suddetto decreto legislativo in quanto dispone la sospensione dalla carica di consigliere regionale a seguito di condanna non definitiva per determinati reati. Il giudice rimettente denuncia l'eccesso dai limiti della delega conferita in materia dal Parlamento con legge n. 190 del 2012.

La seconda questione viene posta con riferimento all'articolo 7, comma 1, lett. c), della legge n. 190 del 2012 [*recte*, articolo 7, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 235 del 2012] in relazione all'articolo 8, comma 1, lett. a), di tale decreto legislativo in quanto prevede, "in violazione degli articoli 3, 51, 76 e 77 della Costituzione e, in evidente disparità di trattamento, solo per gli eletti al Consiglio regionale la sospensione dalla carica in caso di condanna anche con sentenza non definitiva, mentre nessuna sospensione è prevista per i parlamentari nazionali".

Norma censurata

D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (1).

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 7 Incandidabilità alle elezioni regionali

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

(omissis)

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

(omissis)

Art. 8 Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), e c);

(omissis)

Udienza pubblica 26 settembre 2017

Reato militare di ingiuria. Mancata depenalizzazione.

(R. O. 91/2016, 102/2016, 117/2016)

La Corte militare d'appello, con ordinanza del 17 febbraio 2016 (R.O 91 del 2016), solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 52 della Costituzione, dell'articolo 226 del codice penale militare di pace, che prevede il reato di "ingiuria", nella parte in

cui sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio o alla disciplina militare o, comunque, non afferenti a interessi delle Forze armate dello Stato. Le medesime condotte, se poste invece in essere da soggetti non appartenenti alle Forze armate, non sono più previste dalla legge come reato, per effetto del disposto di cui all'articolo 1, lett. c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67) che ha abrogato l'articolo 594 del codice penale (Ingiuria).

Il giudice rimettente denuncia un'irragionevole dilatazione della nozione di reato militare e la irragionevole diversità di trattamento tra militari imputati di ingiuria e soggetti non appartenenti alle Forze armate, in quanto ai primi si applicherebbe ancora la sanzione penale, mentre ai secondi quella civile.

Questioni identiche sono poste dalla Corte militare d'appello anche con ordinanze del 6 e 20 aprile 2016 (R.O. 102 e 117 del 2016), fissate per la camera di consiglio del 27 settembre 2017.

Norma censurata

Codici penali militari di pace e di guerra.

Art. 226. (Ingiuria)

Il militare, che offende l'onore o il decoro di altro militare presente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a quattro mesi. Alla stessa pena soggiace il militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione militare fino a sei mesi, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Udienza pubblica 26 settembre 2017

Autodichia del Senato della Repubblica e della Presidenza della Repubblica sulle controversie concernenti il rapporto d'impiego del personale dipendente.

(Reg. Confl. poteri 1/2015 e 2/2015)

Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno promosso due conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica (Confl. poteri n. 1/2015) e della Presidenza della Repubblica (Confl. poteri n. 2/2015), in relazione alla deliberazione delle rispettive disposizioni regolamentari che istituiscono e disciplinano la giurisdizione domestica, in riferimento alle controversie concernenti il rapporto di lavoro del personale dipendente.

Secondo le sezioni unite tali disposizioni risulterebbero invasive del potere giurisdizionale, in quanto, in violazione degli articoli 3, primo comma, 24, primo comma, 102, secondo comma (in combinato disposto con la VI disposizione transitoria), 108, secondo comma e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, precludono ai dipendenti di tali organi costituzionali di adire la giurisdizione comune, in relazione alle controversie di lavoro, affidandone la risoluzione ad organi di giustizia interna.

In via subordinata, ove la configurazione di tali organi di giustizia interna fosse ritenuta legittima, la Corte di cassazione ha sollevato il conflitto di attribuzione, in relazione alle stesse disposizioni regolamentari, nella parte in cui non consentono il ricorso in cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, contro le decisioni pronunciate dagli organi di giustizia interna, con conseguente violazione del principio di uguaglianza.

I conflitti sono stati dichiarati ammissibili, nella fase di delibazione di ammissibilità, con ordinanze nn. 137 e 138 del 2015 della Corte costituzionale.

Ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la Corte costituzionale ha disposto, a cura della ricorrente, la notificazione del ricorso e dell'ordinanza n. 137 del 2015, anche alla Camera dei deputati, stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare.

Atti all'origine del conflitto

Atto all'origine del Confl. poteri n. 1 del 2015

- Testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, approvato con decreto de Presidente del Senato 11 dicembre 2003, n. 9962, artt. da 72 a 84.

Atti all'origine del Confl. poteri n. 2 del 2015

- Decreto presidenziale 26 luglio 1996, n. 81/N;
- Decreto presidenziale 9 ottobre 1996, n. 89/N;
- Decreto presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N, Disciplina concernente il Collegio giudicante e il Collegio di appello competenti a decidere sui ricorsi presentati dal personale del Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

ooo

Camera di consiglio 27 settembre 2017

Esame testimoniale del minorenni.

(R. O. 109/2016)

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Lecce sottopone a scrutinio di costituzionalità gli articoli 398, comma 5, e 133 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, quando la mancata comparizione del testimone minorenni sia dovuta a situazioni di disagio che ne compromettono il benessere e sia possibile ovviare ad esse procedendo all'esame del minore presso il tribunale nel cui circondario egli dimora, il giudice competente possa ritenere giustificata la sua mancata comparizione e delegare per l'esecuzione dell'incidente probatorio il giudice per le indagini preliminari del luogo di residenza del minore. Il giudice rimettente denuncia la violazione dell'articolo 117 della Costituzione perché, in contrasto con le previsioni degli articoli 3 e 4 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, si farebbero prevalere le esigenze di razionale distribuzione degli affari e delle competenze e di agevolazione dell'esercizio del diritto di difesa (di cui sarebbero espressione le norme sulla competenza territoriale) rispetto a quelle di tutela della serenità e dell'equilibrio del minore.

Norma censurata

Codice di procedura penale

Art. 133. Accompagnamento coattivo di altre persone.

1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.

Art. 398. Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio.

(omissis)

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.
(omissis)

Camera di consiglio 27 settembre 2017

Esercizio della giurisdizione contabile della Corte dei conti nei confronti della Presidenza della Repubblica.

(Reg. Confl. poteri 2/2017)

La Corte costituzionale è chiamata a esaminare l'ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente della Repubblica nei confronti della Corte dei conti in riferimento alla sentenza n. 1354/2016, depositata il 19 dicembre 2016 dalla sez. II giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti - trasmessa dalla Procura regionale per il Lazio della Corte dei conti, con nota 22 marzo 2017 - nonché in riferimento alla sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, 25 settembre 2012, n. 894, recante condanna di alcuni dipendenti della Presidenza della Repubblica al risarcimento di danno erariale, in relazione a fatti, accertati dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, sulla gestione della Tenuta presidenziale di Castelporziano. In relazione a tali fatti il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica ha tempestivamente adito l'autorità giudiziaria civile e informato l'autorità giudiziaria penale.

Secondo il ricorrente la pronuncia della Corte dei conti che ha, autonomamente, avviato l'azione di responsabilità per danno erariale comporterebbe un'interferenza nelle attribuzioni riservate all'organo costituzionale riguardando attività riconducibili all'ambito organizzativo dell'organo costituzionale, dotato di autonomia costituzionalmente tutelata.

Conseguentemente il ricorrente chiede, previa tutela cautelare, che venga dichiarato il difetto di potere della Corte dei conti ad esercitare la giurisdizione contabile nei confronti della Presidenza della Repubblica per violazione degli articoli 103, secondo comma, e 84, terzo comma, della Costituzione nonché per contrasto con la consuetudine costituzionale sull'esonazione dalla giurisdizione contabile per i supremi organi dello Stato e, conseguentemente, vengano annullati gli atti impugnati.

Atti all'origine del conflitto

- Sentenza della Corte dei conti, Sezione II Giurisdizionale Centrale d'Appello, 19/12/2016, n. 1354/2016;
- Nota della Procura Regionale per il Lazio della Corte dei conti, 22/03/2017, n. 0005627-22/03/2017 PR_LAZ-T61-P;
- Sentenza della Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, 25/09/2012, n. 894/2012.